



Bruxelles, 5 novembre 2024
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0257(NLE)

14693/24
ADD 1

TRANS 440
COWEB 159
ELARG 140

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI relativa alla modifica dell'allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019

PROGETTO

DECISIONE n. .../2024
DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del ...

relativa alla modifica dell'allegato II della decisione n. 2019/3
del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

All'allegato II (statuto del personale della Comunità dei trasporti) della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019, la sezione 10.4 è sostituita dalla seguente:

"10.4. Congedo di maternità

- a) Le donne in stato di gravidanza hanno diritto, previa presentazione di un certificato medico, a 20 settimane di congedo di maternità retribuito a stipendio pieno. Il congedo ha inizio non prima di sei settimane dalla data prevista del parto indicata nel certificato e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto cesareo, plurimo o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, per parto prematuro si intende un parto che ha luogo prima della fine della 34^a settimana di gravidanza. In caso di pericolo grave per la madre o per il figlio, la data di inizio del congedo di maternità può essere anticipata, previa presentazione di un certificato medico che raccomandi un congedo di maternità anticipato. In ogni caso, il congedo di maternità inizia al più tardi alla data effettiva del parto.
- b) Il diritto al congedo di maternità è mantenuto integralmente in caso di decesso del figlio alla nascita o subito dopo.

- c) Le ferie annuali possono essere fruita immediatamente, senza interruzione, dopo il congedo di maternità.
- d) Il membro del personale può riprendere il lavoro prima della fine del congedo di maternità, a condizione che presenti un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio delle sue funzioni."

Fatto a ..., il ...

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente
